ALLEGATO A

BANDO DI ATTUAZIONE DEL CAPO II -

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

(Reg. (UE) 508/2014)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (UE) 508/2014 la misura 2 si propone di favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- a) il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
- b) il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI;
- c) la tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse;
- d) la promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, e la promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica;
- e) lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento riferiti alle lettere del paragrafo 1 dell'art. 48 del Reg. (UE) 508/2014:

- a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- b) diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
- c) ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;
- f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- h) diversificazione del reddito delle imprese tramite lo sviluppo di attività complementari. che rappresentino attività acquicole chiave dell'impresa;

- i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque;
- k) aumento dell'efficienza energetica e promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di sostegno, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia, sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere spedita, a mezzo raccomandata o per via telematica all'indirizzo pec: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, o presentata direttamente presso la sede della Servizio Agricoltura, via G.B. Trener 3, CAP 38121 – TRENTO o presso gli sportelli periferici, entro il 31 ottobre 2020.

La documentazione allegata alla domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Imprese acquicole: micro, piccole e medie imprese (PMI) del settore dell'acquacoltura, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, i cui impianti di acquacoltura sono localizzati nel territorio della Provincia di Trento.

Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

6. Ricevibilità delle domande

L'assenza anche di uno solo dei seguenti requisiti:

- presentazione della domanda entro il termine di cui al punto 4
- presentazione della domanda con le modalità di cui al punto 4
- completezza dei dati riportati in domanda
- sottoscrizione della domanda
- completezza della documentazione allegata, come prevista dal punto 8

comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

7. Criteri di ammissibilità

1. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

- 2. l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma operativo del FEAMP:
- 3. gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura;
- 4. l'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi.

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP le domande presentate da operatori che:

- 1. rientrano tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 996/2012, (in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o soggetti a condanna, passata in giudicato, per frode o corruzione);
- 2. rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c,d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014:
- 3. hanno commesso una grave violazione delle norme della politica comune della pesca;
- 4. hanno commesso uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dell'ambiente
- 5. abbiano commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP

8. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in originale o copia conforme:

- a. quadro economico degli investimenti;
- b. cronoprogramma;
- c. dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e impegni, resa sul modello allegato alla domanda;
- d. copia degli ultimi due bilanci approvati o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA; tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore

- viene presentato un piano aziendale;
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità che comprenda una valutazione ambientale degli interventi.

Per richiedente in forma societaria:

- a) copia dello statuto, atto costitutivo ed elenco soci;
- b) copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- c) atto dal quale risulti che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dall'iniziativa e a richiedere e riscuotere il sostegno;

Per investimenti fissi:

- a) relazione tecnica e documentazione fotografica;
- b) progetto (elaborati grafici, estratto mappa) approvato, se previsto dalla normativa vigente, con permesso a costruire o atto equivalente,
- c) computo metrico-estimativo con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata di almeno 7 anni, a decorrere dalla data della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro.
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del proprietario del bene immobile di assenso alle esecuzione delle opere;
- f) relazione ambientale e studio di fattibilità dell'intervento redatta da un tecnico abilitato.

Per acquisto immobili:

- a) estratto mappa delle particelle oggetto dell'acquisto;
- b) copia del contratto preliminare di compravendita registrato, dichiarata conforme ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del DPR n. 445/00;
- c) perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura, che dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.

L'immobile oggetto di acquisto non deve avere fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico.

Tra acquirente e venditore non devono esserci vincoli di parentela/affinità entro il 4° grado; nel caso di richiedenti costituiti in forma societaria non potranno far parte della società, né come soci né come amministratori, persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, abbiano avuto la disponibilità a qualunque titolo dei beni per cui viene presentata domanda di aiuto.

Per acquisto di beni materiali:

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici,viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo è quella con il prezzo più basso.

Per i beni e le attrezzature relativi ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica-illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo presentato, redatta da un tecnico abilitato.

La presentazione dei tre preventivi non è richiesta per acquisti già effettuati prima della presentazione della domanda, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 10.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, integrazioni alla documentazione presentata, fissando un termine ultimo per la presentazione delle integrazioni.

In caso di mancata presentazione entro il termine fissato della documentazione richiesta, si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: il procedimento sarà definito sulla base della documentazione agli atti.

9. Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- acquisto, costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura, comprese le attrezzature necessarie per l'allestimento di automezzi per il trasporto di pesce vivo;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico escluse le attrezzature informatiche e il software utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa;
- spese relative a locali, attrezzature e arredi per la preparazione e la degustazione di prodotti aziendali;
- spese generali: sono ammissibili le spese tecniche, riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per importi eccedenti i 250.000 Euro; in caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. Il totale delle spese generali non può comunque superare il 12% della spesa ammessa.

Nel caso di opere e lavori, i prezzi esposti nel computo metrico estimativo vengono confrontati con i prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e i medesimi vanno ridotti del 10%. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'elenco prezzi ufficiale, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.

Non sono ammissibili le spese per:

- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- trasferimento di proprietà di un'impresa
- acquisto automezzi;
- contributi in natura;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;

- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- acquisto di beni usati;
- spese relative ad opere in subappalto;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti:
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, prodotti e servizi fornite da soci;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- tributi e oneri;
- IVA;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

10. Periodo di ammissibilità delle spese

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute dal beneficiario e pagate tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023, al contempo non sono selezionate per il sostegno FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata al referente dell'Autorità di gestione (Servizio Agricoltura) a prescindere dal fatto che tutti i pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

A titolo esemplificativo:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di attrezzature, l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura, come desumibile dal documento di trasporto;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.

11. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio della Provincia Autonoma di Trento.

Gli investimenti ammessi alle agevolazioni possono fruire di un contributo pubblico in conto capitale a fondo perduto del 50% dell'investimento ammesso a contributo.

La spesa minima ammissibile a contributo per singola domanda non può essere inferiore a Euro 20.000,00, l'importo minimo deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

La spesa massima ammissibile a contributo per singola domanda non può essere superiore a Euro 1.000.000,00.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

12. Valutazione istruttoria

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Agricoltura, il quale provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice unico identificativo da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Il codice alfanumerico sarà composto nel seguente modo: *nn/IPA/aa*

- nn = numero progetto
- IPA = codice riferito alla misura "Acquacoltura"
- aa = annualità raccolta domande

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 13.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in relazione all'annualità di riferimento del bando.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- a. numero identificativo del progetto;
- b. nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- c. codice fiscale;
- d. spesa preventivata;
- e. punteggio.
- f. Codice unico di progetto

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio (SIAN-SIPA)

13. Criteri di selezione delle operazioni

	CRITERI	COEFFICIENTE C (0 <c<1)< th=""><th>PESO (Ps)</th><th>PUNTEGGIO P=C x Ps</th></c<1)<>	PESO (Ps)	PUNTEGGIO P=C x Ps
T	CRITERI TRASVERSALI			
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la		0,5	
	maggioranza delle quote di rappresentanza negli	SI C = 1		

	I			
	organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile			
Т3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C = 0	1	
R	CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE			
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	NO $C = O$ SI $C = 1$	0,5	
R2	il richiedente è una micro, piccola o media impresa(PMI)	NO C = O SI C = 1	0,3	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP)	NO $C = O$ SI $C = 1$	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare)	NO $C = O$ SI $C = 1$	0,5	
О	CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE			
O1	l'operazione prevede il recupero di impianti dismessi	NO $C = O$ SI $C = 1$	1	
O2	l'operazione prevede la realizzazione di un impianto con avanotteria locale		0,5	
О3	l'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate		0,5	
O4	l'operazione prevede azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali allevati		1	
O5	diversificazione del reddito	C = costo investimento tematico/costo totale investimento	1	
O6	l'operazione prevede	C = costo investimento	0,5	

	l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori			
O7	l'operazione prevede l'integrazione con forme di autoproduzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili	tematico/costo totale		
O8	l'operazione comprende azioni per la minimizzazione dell'uso dell'acqua o per il miglioramento della qualità delle acque in uscita (sistemi di controllo e depurazione delle acque)	tematico/costo totale		
O10	l'operazione non interferisce con SIC, ZSC e ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi		0,3	

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 2, derivante da un punteggio minimo di 1 in almeno due categorie di criteri riportati nella tabella precedente (T, R, O), e pubblicata sul sito internet <u>www.trentinoagricoltura.it</u>.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più richiedenti si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando la preferenza ai più giovani.

Per favorire la partecipazione al Programma Operativo del maggior numero di imprese acquicole, i soggetti che hanno beneficiato di contributi nei precedenti bandi FEAMP 2014-2020 sono collocati i graduatoria dopo i soggetti che non hanno già beneficiato di contributi, in ordine inverso all'entità del contributo concesso.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura entro 45 giorni, decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, sarà approvata la graduatoria di merito e la concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Con la comunicazione di concessione del contributo verrà comunicato al beneficiario il Codice unico di progetto (CUP) che dovrà essere obbligatoriamente riportato sulle eventuali domande di variante e/o di proroga, sulle domande di pagamento e sulla documentazione contabile allegata (fatture, bonifici).

L'accettazione del finanziamento pubblico costituisce accettazione dell'inclusione nell'elenco degli interventi FEAMP pubblicato sul sito istituzionale della provincia.

In fase di verifica finale, la struttura provinciale competente controllerà il mantenimento dei requisi-